



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 10248 /54.2016.11. del 10 MAG. 2016 / Pos. Coll. e Coord. n.2.

Oggetto: *Personale insegnante ed ATA della Regione Siciliana.*

Assessorato dell'Istruzione e della Formazione
Professionale
Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione
Professionale
Servizio scuola dell'infanzia ed istruzione di ogni ordine e
grado non statali
Viale della Regione Siciliana, 33
90129 Palermo
(Rif. Prot. 23967 del 20.04.2016)

1. Con la nota in riferimento è stato chiesto l'avviso dello scrivente in ordine all'applicabilità della norma statale, non meglio specificata, che prevede il collocamento a riposo a decorrere dal 1 settembre anche per il personale che matura i requisiti necessari per il diritto a pensione entro il 31 dicembre dello stesso anno, nei confronti del personale di ruolo di cui all'art. 1, comma 9, della legge regionale 10 luglio 2015, n. 12, che ha modificato la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.

Sulla questione codesto Assessorato, che in precedenza aveva chiesto l'avviso del competente Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale, ritiene applicabile la normativa statale.

2. In ordine alla consultazione richiesta si osserva quanto segue.

L'art. 9, comma 1, della legge regionale 10 luglio 2015, n. 12, prevede che *“Le disposizioni di cui agli articoli 51 e 52 della legge regionale n. 9/2015, si applicano anche al personale di ruolo, destinatario delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, degli istituti regionali d'arte e professionali, delle scuole materne regionali e delle soppresse scuole sussidiarie”*.

La norma in oggetto, pertanto, ha esteso anche al personale docente e non docente degli istituti scolastici siciliani ivi indicati, le disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di cui alla legge regionale n. 9/2015.

Tale norma, di fatto, ha esteso al sistema pensionistico regionale l'art. 24 del D.L. 6

dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, ancorando al possesso di determinati requisiti il collocamento in pensione e la non applicabilità delle decurtazioni previste in caso di collocamento a riposo anticipato.

Nell'ordinamento regionale la fattispecie va inquadrata nel sistema normativo di cui all'art. 2 della legge regionale 31 marzo 1959, n. 10¹, (per le scuole ed istituti d'arte regionali, nonché per gli istituti e magisteri professionali) e dagli artt. 12² e 13³ della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67 (per le scuole materne), espressione della competenza esclusiva che la Regione siciliana esercita, giusta combinato disposto ex artt. 14 e 17 dello Statuto siciliano, sulle materie dell'istruzione elementare nonché dell'istruzione media ed universitaria.

Le norme regionali citate dispongono che solo il trattamento di quiescenza del personale in oggetto è regolato dalle norme previste per il personale regionale, con rinvio espresso alle norme statali riguardo allo stato giuridico ed economico del personale in questione.

In proposito, l'art. 12 della l.r. n. 67/75 recita : *“per quanto riguarda lo stato giuridico del personale, il trattamento economico, il collocamento in pensione (...) si applicano le vigenti disposizioni del corrispondente personale statale”*.

Il dichiarato scopo di armonizzare le norme che regolano il diritto a pensione ed il relativo trattamento pensionistico del personale regionale a quello statale, del resto, è dimostrato anche dal contenuto dell'art. 51 della l.r. n. 9/2015 rubricato: *“Armonizzazione del sistema pensionistico regionale con quello statale”*.

Già in passato⁴ questo Ufficio si è espresso in ordine all'applicabilità della norma statale (art. 59, comma 9, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, n.d.r.) in materia di pensionamento del personale in oggetto, ritenendo che il rinvio operato dall'art. 13 della l.r. n. 67/1975 a quanto previsto dal 1° comma dell'art. 12 della medesima legge, e, di conseguenza, alle vigenti disposizioni del corrispondente personale statale, potesse essere inteso in senso ampio.

Dopo l'entrata in vigore della l.r. n. 21/1986, relativa a *“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 recante nuove norme per il personale della Regione.....”*, secondo quanto previsto dall'art. 10⁵ - cui fa espresso riferimento l'art. 9 comma 1 della

¹ *“La carriera del personale direttivo insegnante, tecnico amministrativo e subalterno si svolge secondo le norme previste per il corrispondente personale statale. Il trattamento di quiescenza del personale è regolato dalle norme previste per il personale della Regione siciliana.”*

² *“Per quanto riguarda lo stato giuridico del personale, il trattamento economico, il collocamento a riposo, il calendario scolastico, i diritti ed i doveri, i trasferimenti nell'ambito della stessa provincia, i congedi, le aspettative, la materia dei procedimenti e delle sanzioni disciplinari, si applicano le vigenti disposizioni del corrispondente personale statale.”*

³ *“Il trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale di cui alla presente legge, è regolato dalle norme vigenti per il personale della Regione, con riferimento all'ammontare del trattamento economico indicato nel precedente art. 12. Il trattamento di quiescenza e previdenza e l'indennità di buonuscita vengono erogati dal Fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della Regione, mediante l'istituzione di apposita gestione separata.”*

⁴ Parere dell'Ufficio Legislativo e Legale n. 120 del 1999.

⁵ *“Il trattamento di quiescenza e tutte le prestazioni previdenziali spettanti al personale regionale sono disciplinati, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, restando ferma la competenza diretta della Regione per l'amministrazione dei relativi trattamenti .*

Nei confronti del personale regionale in servizio o già in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso quello contemplato dalle leggi regionali 25 ottobre 1985, n. 39 e 27 dicembre 1985, n. 53, che verrà immesso nei ruoli regionali, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche al personale assunto in esito ai concorsi pubblici i cui decreti di indizione siano stati adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorché pubblicati in data successiva”.

legge regionale n. 12/2015 - il trattamento di quiescenza e tutte le prestazioni previdenziali spettanti al personale regionale sono state disciplinate, a decorrere dall'entrata in vigore della legge medesima, dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, restando ferma la competenza diretta della Regione per l'amministrazione dei relativi trattamenti.


Analogamente, in ordine all'applicazione al personale degli istituti scolastici regionali della disposizione statale che consente al personale della scuola di essere collocato in quiescenza con decorrenza 1 settembre, ancorché il requisito per il diritto a pensione venga maturato entro il 31 dicembre dello stesso anno (unica finestra possibile attesa la peculiarità dell'organizzazione degli istituti scolastici), in assenza di una specifica disposizione regionale riguardante i dipendenti del settore scolastico, si ritiene di non discostarsi dal contenuto del citato parere e di condividere la soluzione prospettata da codesto Dipartimento quanto all'applicazione dell'art. 59, comma 9, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Nei termini che precedono viene reso il parere richiesto.

Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Avv. Michele Cassata


Il dirigente Avvocato
Anna Maria La Vecchia




L'AVVOCATO GENERALE
(Cons. Romeo Palma)
